



ATTO N. 1321/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

Relatore di maggioranza Presidente Olivier Bruno Dottorini

Relatore di minoranza Consigliere Fiammetta Modena

Relazioni orali ai sensi dell'art. 27 comma 6 del Regolamento Interno

Iscrizione ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del Regolamento Interno

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*“Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e
disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
del personale delle categorie professionali”*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 1.10.2008

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 2.10.2008



**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 1° ottobre u.s. ha espresso a maggioranza dei presenti, parere favorevole sull'ATTO N. 1321 così come risulta emendato, dando incarico di relazionare oralmente al Consiglio, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del R.I., per la maggioranza al Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza al Consigliere Fiammetta Modena.

Si richiede l'iscrizione dell'atto stesso all'o.d.g. dei lavori consiliari, ai sensi dell'articolo 47, comma 1 del R.I..



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 917 del 21.7.2008, concernente: "Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali" depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 29.7.2008 e assegnato in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione Consiliare Permanente (ATTO N. 1321);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed all'approvazione del Consiglio medesimo secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 2 dello Statuto regionale;

VISTI gli emendamenti apportati dalla Commissione Consiliare;

VISTO il parere e udite le relazioni della Commissione Consiliare medesima illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Presidente Olivier Bruno Dottorini e per la minoranza dal Consigliere Fiammetta Modena (ATTO N. 1321/BIS);

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104;

VISTA la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17;

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. voti favorevoli, n. voti contrari e n. di astensione , espressi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali", composta di n. 7 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Oggetto)	Art. 1 (Oggetto)
1) La Regione, con la presente legge, persegue le seguenti finalità: a) la modernizzazione e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane in armonia con le finalità della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento) e nel contempo il contenimento della spesa corrente; b) l'adozione di interventi volti ad agevolare il personale regionale che si trova in particolari condizioni di disagio.	1. <i>idem</i> a) <i>idem</i> b) <i>idem</i>
Art. 2 (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)	Art. 2 (Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)
1. La Regione favorisce, al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale di qualifica non dirigenziale, appartenente alle categorie professionali, mediante la corresponsione di un incentivo, nel quadro delle compatibilità economiche previste dalla legge finanziaria regionale e nei limiti imposti dalla legge finanziaria nazionale in materia di coordinamento della finanza pubblica.	1. <i>idem</i>
2. Alla risoluzione consensuale di cui al	2. Alla risoluzione consensuale di cui al



<p>presente articolo possono accedere esclusivamente i dipendenti regionali in servizio, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato presso la Giunta regionale che al 31 dicembre 2008 hanno:</p> <p>a) un'età anagrafica non superiore a sessantatre anni;</p> <p>b) almeno cinque anni di permanenza nei ruoli a tempo indeterminato della Regione Umbria;</p> <p>c) un'anzianità contributiva complessiva di almeno venticinque anni.</p>	<p>presente articolo possono accedere esclusivamente i dipendenti regionali in servizio, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale che al 31 dicembre 2008 hanno:</p> <p>a) <i>idem</i></p> <p>b) <i>idem</i></p> <p>c) <i>idem</i></p>
<p>3. Hanno diritto di preferenza, fra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2, i dipendenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e/o hanno riconosciuta un'invalidità superiore al settantaquattro per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>3. <i>idem</i></p>
<p>4. Le modalità e termini per l'attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e la corresponsione dell'incentivo sono determinati con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.</p>	<p>4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, rispettivamente con deliberazioni dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale, definiscono le modalità per l'attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presso gli enti stessi e per la corresponsione dell'incentivo, sulla base dei criteri di cui all'articolo 3.</p>
<p>5. La decorrenza della risoluzione è fissata al 31 dicembre 2008.</p>	<p>5. <i>idem</i></p>



<p>Art. 3 (Criteri per l'attuazione della risoluzione consensuale e per la determinazione dell'incentivo)</p>	<p>Art. 3 (Criteri per l'attuazione della risoluzione consensuale e per la determinazione dell'incentivo)</p>
<p>1. L'incentivo economico è calcolato sulla base dello stipendio tabellare della categoria economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge come determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente alla stessa data e, per i titolari di posizione organizzativa, del 50% della retribuzione di posizione attribuita ed è graduato in relazione ai seguenti requisiti:</p> <p>a) al personale che non ha maturato i requisiti di legge per il diritto a pensione al 31 dicembre 2008 è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità costituita da quindici mensilità fisse più tante mensilità quante sono quelle mancanti al raggiungimento del diritto a pensione, fino ad un incentivo complessivo massimo di ventiquattro mensilità;</p> <p>b) al personale che ha maturato già i requisiti per il diritto a pensione ed ha un'anzianità contributiva inferiore a quaranta anni, è corrisposto un incentivo costituito da un numero di mensilità che va da un minimo di otto a un massimo di quindici, graduato secondo gli anni mancanti al raggiungimento dei quaranta anni di anzianità con arrotondamento ad anno intero per periodi superiori o inferiori a sei mesi;</p> <p>c) al personale che ha maturato già i requisiti per il diritto a pensione ed</p>	<p>1. L'incentivo economico è calcolato sulla base dello stipendio tabellare della categoria economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge come determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente alla stessa data e, per i titolari di posizione organizzativa, del cinquanta per cento della retribuzione di posizione attribuita ed è graduato in relazione ai seguenti requisiti:</p> <p>a)</p> <p style="text-align: center;"><i>idem</i></p> <p>b)</p> <p style="text-align: center;"><i>idem</i></p> <p>c)</p>



ha un'anzianità contributiva uguale o superiore a quaranta anni, è corrisposta, a titolo di incentivazione, un'indennità pari a cinque mensilità fisse.	<i>idem</i>
2. La Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, nel quadro delle risorse a disposizione per l'esercizio, stabilisce il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'incentivo tenendo conto delle preferenze di cui all'articolo 2, comma 3. A parità di requisiti sono privilegiati coloro che hanno un'età anagrafica inferiore.	2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale , sulla base delle richieste pervenute, nel quadro delle risorse a disposizione per l'esercizio, stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell'incentivo tenendo conto delle preferenze di cui all'articolo 2, comma 3. A parità di requisiti sono privilegiati coloro che hanno un'età anagrafica inferiore.
Art. 4 (Posti vacanti)	Art. 4 (Posti vacanti)
1. I posti che si rendono vacanti a seguito della risoluzione consensuale sono cancellati dalla dotazione organica dal 1 gennaio 2009.	1. I posti che si rendono vacanti a seguito della risoluzione consensuale sono cancellati dalla dotazione organica dei rispettivi enti dal 1 gennaio 2009.
Art. 5 (Divieti ed incompatibilità)	Art. 5 (Divieti ed incompatibilità)
1. I dipendenti che usufruiscono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui alla presente legge non possono essere reintegrati nel posto di lavoro.	1. <i>idem</i>
2. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Regione non può instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con i soggetti di cui al comma 1 né gli stessi possono ricoprire alcun incarico presso enti, organismi o società regionali.	2. <i>idem</i>



Art. 6 (Enti e organismi di cui alla l.r. 17/2006)	Art. 6 (Enti e organismi di cui alla l.r. 17/2006)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere applicate, con finanziamento a carico dei rispettivi bilanci di previsione, ai dipendenti degli enti ed organismi regionali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza locale), ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 e in conformità con le modalità e i termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 4.	1. <i>idem</i>
2. I dipendenti di cui al comma 1 presentano la domanda per l'incentivo all'ente o organismo di appartenenza. Alla determinazione dell'anzianità di cinque anni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) concorrono anche i periodi di servizio a tempo indeterminato prestati presso gli altri enti ed organismi regionali.	2. <i>idem</i>
Art. 7 (Norma finanziaria)	Art. 7 (Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli oneri previsti dall'articolo 3 si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 02.1.005 e 02.1.013 del bilancio di previsione 2008.	1. <i>idem</i>